

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott.ssa Monica Guarnier
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista

Circolare n. 5 / 2020

Castelfranco Veneto, 17 marzo 2020

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

D.L. CURA ITALIA

Ieri, 16 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 17, cosiddetto "Decreto Cura Italia".

Il Decreto contiene le misure ritenute necessarie ed urgenti per rispondere all'emergenza sanitaria del coronavirus e al suo impatto sull'economia. Di seguito una sintesi delle principali misure adottate.

Rimessione in termini per i versamenti scadenti il 16 marzo (art. 58 e 59)

Tutti i versamenti scaduti ieri, 16 marzo, sono rinviati:

- al **20 marzo** per i contribuenti che nel corso dell'anno 2019 hanno realizzato **ricavi superiori a 2 milioni di euro**;
- al **31 maggio** per gli altri contribuenti.

Sospensione dei versamenti (art. 58 comma 2)

Sono **sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**.

Sono oggetto di sospensione:

- i versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (art. 58 comma 1)

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**,

diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (es. invio Dichiarazione IVA).

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, **entro il 30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le Certificazioni Uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (art. 57)

La **sospensione dei versamenti** delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali fino al 30.04.2020, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è **estesa** ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.**

Sospensione dei carichi affidato all'Agente della Riscossione (art. 65)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30.06.2020.

ATTENZIONE: Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020:**

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.

Effettuazione delle ritenute d'acconto: rinvio (art. 58 comma 6)

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello (art. 64)

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici degli Enti impositori. Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (art. 61)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.

Credito d'imposta contratti di locazione (art. 62)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60%** dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di **immobili rientranti nella categoria catastale C/1**.

Detrazione erogazioni liberali (art. 63)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono **detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono **deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento**.

Indennità *una tantum* a professionisti e co.co.co. (art. 26-29 e 37)

È riconosciuta un'indennità *una tantum*, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata** non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall'indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È

stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita IVA (art. 53)

È riconosciuta la possibilità, **per i lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, **dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti PMI (art. 55)

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese **è sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

È in ogni caso **richiesta la presentazione di un'autocertificazione** con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Potenziamento del fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese

E' stato potenziato il fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese anche per la rinegoziazione di prestiti esistenti.

Premio per il lavoro svolto nella sede (art. 60)

Per il mese di marzo è riconosciuto un **premio pari a 100 euro** ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro **che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working"**, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Differimento termini approvazione bilancio (art. 103)

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Divieto licenziamenti per motivi economici (art. 45)

È fatto divieto, a far data **dall'entrata in vigore del D.L. "Cura Italia"** e per i successivi **60**

giorni, di avviare le procedure di licenziamento collettivo individuate dagli articoli 4, 5 e 24 della Legge 223/91.

Cassa integrazione

La **cassa integrazione in deroga** viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.

Equiparazione tra quarantena e malattia

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Bonus baby-sitter e congedo parentale

Sono previste due misure **alternative tra loro** a sostegno delle famiglie:

- bonus baby-sitter, fruibile dai lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età inferiore a 12 anni. L'importo del voucher, erogato nel "libretto famiglia" a seguito di specifica richiesta presentata all'INPS, ammonta ad Euro 600. Esclusivamente per gli operatori sanitari l'importo è aumentato ad Euro 1.000;
- congedo straordinario, della durata di massimo 15 giorni, continuativi o frazionati, fruibile da uno dei due genitori di bambini di età inferiore a 12 anni per i quali non è stato fatto ricorso al bonus baby-sitter.

Lo Studio precisa che seguiranno circolari specifiche e maggiormente dettagliate per i provvedimenti di maggiore importanza e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati